SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 novembre 1988 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 98

Testo aggiornato della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

88A4370

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72:

Profilmec, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1988.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna - Bologna, ente di diritto pubblico: Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1988.

De Villa, società per azioni, in Ventimiglia: Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1988.

Magnani Oreste & C., società per azioni, in Ventimiglia: Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1988.

Autoroja, società per azioni, in Ventimiglia: Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1988.

Promozione immobili industriali, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1988.

Co.Ge.Fin., società per azioni, in S. Lazzaro di Savena: Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1988.

Sistemi, società per azioni, in Castenaso: Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1988.

M.M. - Metropolitana milanese, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «7% - 1973/1988 a premi» sorteggiate l'8 ottobre 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 novembre 1988, n. 475.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Misure per la minore produzione di rifiuti, per il recupero di materiali e per le tecnologie innovative*). - *1.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'ambiente, viene adottato un programma triennale che ha valore di atto d'indirizzo e coordinamento, per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti; favorire il recupero di materiali o di energia; limitare progressivamente l'uso di materiali non biodegradabili ovvero non agevolmente recuperabili o riciclabili, utilizzati, in particolare, nel settore dell'imballaggio, dei contenitori e delle confezioni.

2. La proposta di programma è trasmessa per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

3. A valere sui fondi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa per il 1989 una riserva del 10 per cento a favore di domande presentate dalle imprese che attuino innovazioni tecnologiche coerenti con le indicazioni del programma. Sulla base delle domande presentate il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, propone al CIPI la variazione annuale di detta riserva.

4. Il programma, di cui al comma 1, prevede altresì i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale nel limite massimo di 20 miliardi finalizzati alla promozione, da parte delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti, di società di servizi ambientali connessi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede con l'utilizzazione per pari importo dello

stanziamento di lire 50 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

6. Nel caso in cui, ai sensi delle leggi vigenti, vengano autorizzati dalla competente autorità la costruzione e l'esercizio di impianti consortili, a servizio di poli o aree industriali, per la produzione di energia elettrica e calore per le necessità dirette delle aziende, dovranno essere utilizzati anche combustibili non convenzionali derivanti da rifiuti industriali o dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati purchè tale utilizzo rappresenti almeno il trenta per cento del combustibile impiegato.

7. Nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure previste dall'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, nonchè dei relativi stoccaggi. In attesa dell'entrata in esercizio di detti impianti, le medesime agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione, l'adeguamento e la locazione di serbatoi per lo stoccaggio temporaneo.

8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni, le modalità di applicazione dell'imposta e della sovraimposta.

9. L'articolo 6-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è abrogato. In relazione al programma di cui al presente articolo e agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 9-*quater*, è istituita presso il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, una speciale sezione per la verifica delle condizioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo della biodegradabilità delle materie per la produzione di sacchetti e buste nonchè imballaggi, contenitori o confezioni di qualsiasi tipo per l'asporto di merci. La sezione, i cui membri sono nominati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due anni dalla costituzione trasmette ai predetti Ministri e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sui risultati dei propri lavori. Sulla base della medesima, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta disposizioni e prescrizioni relative all'impiego di materie nella predetta produzione».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Materie prime secondarie*). - *1.* Sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previi idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura.

2. Non costituiscono materie prime secondarie, ai sensi del comma 1, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell'ambito di processi di combustione destinati a produrre energia.

3. Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. L'esercizio delle funzioni statali di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività

connesse all'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonchè allo stoccaggio, trasporto e al trattamento delle stesse e ai controlli relativi, avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Spetta al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinare le norme tecniche generali relative alle attività di cui al comma 4.

6. La legge regionale, in conformità agli indirizzi e alle norme tecniche di cui ai commi precedenti, disciplina le modalità per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonchè per il trasporto, stoccaggio, e trattamento delle stesse, determinando altresì le condizioni e le modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può promuovere l'istituzione e il funzionamento della borsa delle materie prime secondarie e sottoprodotti presso le camere di commercio. Alla copertura dei relativi costi, compresi quelli di avviamento, si provvede con apposite tariffe, da approvarsi con delibere camerali».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Catasto e osservatorio dei rifiuti*). - *1.* È istituito il catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, per la raccolta in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti.

2. Il catasto è realizzato dalle regioni che possono delegare la gestione alle province. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente dei presidenti delle regioni, definisce con proprio decreto le modalità di rilevazione per l'organizzazione del catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie, le modalità di interconnessione del sistema e i destinatari dell'informazione. Il sistema deve consentire di disporre con continuità delle informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti.

3. Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori.

4. A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la stima dei rifiuti prodotti, divisi per tipologie, delle quantità smaltite negli impianti autorizzati ed individua il fabbisogno residuo di nuovi impianti di smaltimento.

5. L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, già prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti di origine industriale nonchè di quelli soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul recupero delle materie seconde. Gli osservatori regionali si avvalgono delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e dalla gestione dei registri di carico e scarico. Gli osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero e impiego delle materie seconde con sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni.

7. I progetti relativi alla realizzazione del catasto possono essere ammessi alle procedure che si applicano agli interventi di cui alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

8. È abrogato il quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Modalità di smaltimento dei rifiuti di origine industriale*). - *1*. Per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le imprese possono, con priorità:

a) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente;

b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi.

2. Le imprese possono inoltre:

a) conferire i rifiuti di cui al presente articolo ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

b) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti di cui al presente articolo agli impianti previsti dall'articolo 7;

c) esportare i rifiuti di cui al presente articolo, con le modalità previste dall'articolo 9-*bis*, ai fini del loro smaltimento all'estero».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Programma d'emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento*). - *1*. Ai fini della predisposizione del primo censimento sulla produzione e smaltimento dei rifiuti, funzionale alla predisposizione del programma di cui al comma 4, le imprese con più di 100 addetti in attività di esercizio anteriormente al 1° novembre 1987, provvedono a comunicare entro il 30 novembre 1988, al Ministero dell'ambiente e alla regione in cui ha sede l'insediamento produttivo, le informazioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1988. Entro il 30 novembre 1988, le imprese realizzatrici di impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali notificano al Ministero dell'ambiente i propri programmi di investimento per i successivi tre anni.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede, con il concorso delle regioni, alla verifica della potenzialità di smaltimento di ciascun impianto al quale le imprese abbiano dichiarato di aver conferito i rifiuti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sulla base dei piani regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ove esistenti, forniscono al Ministro dell'ambiente indicazioni sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, distinti per tipologia, sulla capacità di smaltimento o di recupero degli impianti autorizzati o di cui è in corso l'istruttoria, sulla stima del fabbisogno residuo, nonchè le proposte di intervento necessarie per assicurare la integrale copertura del fabbisogno.

4. Nei successivi trenta giorni, sulla base delle indicazioni di cui al comma 3 e delle informazioni di cui dispone direttamente, il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, presenta al Consiglio dei ministri un programma volto ad individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche necessari alla copertura del fabbisogno programmato e a fronteggiare le situazioni più urgenti che richiedono lo smaltimento in particolare di rifiuti tossici e nocivi. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, ciascuna regione adotta gli atti

necessari per la localizzazione del programma d'emergenza e individua, sentiti gli enti locali interessati e tenendo conto dei piani di smaltimento di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione del sistema integrato di cui al comma 4.

6. Qualora la regione non provveda nei termini agli obblighi di cui al comma 5, si provvede in via sostitutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il predetto decreto è notificato alla regione e agli enti locali interessati.

7. Le opere individuate ai sensi dei commi 5 e 6 sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Accelerazione delle procedure*). - *1* Fino al 31 dicembre 1989 l'approvazione regionale dei progetti relativi ad impianti di smaltimento interni agli insediamenti produttivi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti *in loco*, dei progetti di ampliamento di impianti di smaltimento già autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni nonchè il rinnovo delle autorizzazioni scadute sono disposti o denegati dalla regione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda agli uffici regionali competenti. In caso di mancata decisione, decorso tale termine, è ammesso il ricorso al Ministro dell'ambiente che si pronuncia nei successivi sessanta giorni, acquisendo, ove occorra, le risultanze dell'istruttoria regionale. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Impianti di iniziativa pubblica*). - *1*. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio nonchè l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e può adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.

2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.

3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonche di quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonchè ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale

1988-1990". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria espletata dalla Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economico-finanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonchè la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui, secondo criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorità alla predetta restituzione.

4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonchè delle autorizzazioni previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è di dieci anni».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Valutazione di compatibilità ambientale*). - *1.* La valutazione di compatibilità con le esigenze ambientali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è effettuata dal Ministro dell'ambiente in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988, nell'ambito del procedimento e dei termini temporali di cui al predetto articolo 3-*bis*. Fino all'adozione delle norme tecniche di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1988».

All'articolo 9:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «amministrazione dello Stato» *sono aggiunte le seguenti:* «o di enti pubblici, anche economici»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

Dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:

Art. 9-*bis*. - (*Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia*). - *1.* Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia sono consentite verso i paesi della Comunità economica europea o verso quelli appartenenti all'OCSE. Spedizioni verso altri paesi sono consentite solo previa autorizzazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente che riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l'assenso del paese importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento.

2. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale. La fidejussione è liberata con decreto del Ministro dell'ambiente quando risulti idoneamente comprovato l'avvenuto corretto smaltimento.

3. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I rifiuti speciali, nonchè quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorità marittima. Tali rifiuti possono essere trasferiti in tali aree di maneg-

gio in attesa dell'imbarco e possono lasciare le località di provenienza per tali aree solo dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni.

5. L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonchè dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui è previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. La predetta autorizzazione non puo essere rilasciata se non è esibita dal richiedente l'autorizzazione di cui al comma 1.

7. L'autorizzazione all'imbarco di cui al comma 5 sostituisce l'autorizzazione al trasporto di rifiuti prevista fra le autorizzazioni allo smaltimento dall'articolo 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora il trasporto avvenga via nave.

8. Chiunque effettui una spedizione dei rifiuti e delle merci di cui al comma 4 senza l'autorizzazione di cui ai commi 1 o 5 è punito con le sanzioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dal codice della navigazione qualora la spedizione avvenga via nave. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

9. Le disposizioni dei commi precedenti sostituiscono integralmente la disciplina già prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, relativa alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti dall'Italia. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3, restano valide le disposizioni del predetto articolo 12 relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'Italia.

10. In attesa dell'emanazione della normativa d'attuazione di cui ai commi 3 e 6, ogni spedizione transfrontaliera di rifiuti industriali dall'Italia deve avvenire con autorizzazione espressa del Ministro dell'ambiente rilasciata nel rispetto della normativa comunitaria e delle modalità stabilite nel presente articolo. Qualora il trasporto venga effettuato tramite nave, la predetta autorizzazione deve essere rilasciata di concerto con il Ministro della marina mercantile. In tali casi, qualora la spedizione venga effettuata senza l'autorizzazione predetta, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

11. Gli oneri comunque sostenuti dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi esportati all'estero, sono addebitati solidalmente al produttore ed al vettore dei rifiuti stessi ed esatti, con le modalità di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, unitamente ai costi sostenuti per accertamenti, analisi, rimozione, condizionamento, trasporti, bonifica e qualsiasi altro onere comunque occasionato dall'intervento.

Art. 9-*ter*. - (*Bonifiche delle aree inquinate da rifiuti*). - *1.* Le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di impianti di stoccaggio temporaneo da destinare a depositi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiuti urbani pericolosi. Una quota non superiore al 15 per cento di dette disponibilita può essere destinata al finanziamento della

progettazione dei piani di bonifica delle aree inquinate, da realizzarsi d'intesa fra regione interessata e Ministero dell'ambiente.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate le risorse del fondo investimenti e occupazione (FIO) riservate agli interventi di cui alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 9-*quater*. - (*Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio*) - *1*. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1° gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalità giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.

3. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica:

a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;

b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;

c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.

4. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi per il vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti nonchè da eventuali contributi di riciclaggio da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attività e dal contributo di riciclaggio, che è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passività del consorzio. L'equilibrio di gestione è sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 3. Il contributo di riciclaggio è un contributo percentuale sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno.

7. Per la fase di avvio del consorzio nazionale della plastica e fino all'eventuale adozione del

predetto decreto, il contributo di riciclaggio è determinato nella misura del 10 per cento.

8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni, nonchè, di concerto con il Ministro della sanità, i nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi.

9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non è dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio e disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. A partire dal 1° luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale riempibilità, secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori riempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.

11. A partire dal 1° luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.

12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

13. È consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.

14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, è consentito fino al 31 dicembre 1990.

15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali.

Art. 9-*quinquies*. - (*Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste*). – *1.* È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.

2. È istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzarne lo stoccaggio;

b) cedere i prodotti di cui alla lettera *a)* alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;

c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.

3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.

4. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio.

7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del consorzio.

9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.

10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.

Art. 9-*sexies*. - (*Materiali e requisiti dei sacchetti commercializzati sul territorio nazionale*). - *1.* A decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti commercializzati sul territorio nazionale devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale e vegetale, con polietilene oppure con nuovi materiali che risultino biodegradabili per una quota non inferiore al 90 per cento accertata mediante un saggio di biodegradabilità, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto superiore di sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al fine di consentirne un uso ripetuto, dapprima come contenitori di merci e quindi come contenitori di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, a decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti in plastica utilizzati sul territorio nazionale non possono avere dimensioni inferiori a ventisette centimetri per cinquanta centimetri. Tali dimensioni possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. A decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti di plastica utilizzati su tutto il territorio nazionale devono riservare un'intera facciata per:

a) un'indicazione che inviti i consumatori ad utilizzarli come contenitori di merci e quindi di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, e che inviti a non abbandonarli nell'ambiente;

b) l'indicazione del materiale utilizzato.

4. Si applicano le disposizioni dei commi 13 e 14 dell'articolo 9-*quater*.

Art. 9-*septies*. - (*Adempimenti comunitari*). - *1.* Per consentire l'elaborazione delle relazioni periodiche nonchè la verifica degli obiettivi di riciclaggio, tutte le imprese produttrici, confezionatrici ed importatrici di contenitori per liquidi, vuoti o pieni, nonchè i consorzi di cui all'articolo 9-*quater* e le imprese che riciclano

contenitori per liquidi sono tenuti a comunicare, per quanto di competenza, entro il mese di febbraio di ogni anno al Ministero dell'ambiente le informazioni che saranno definite con proprio decreto dal Ministro dell'ambiente.

Art. 9-*octies*. - (*Sanzioni*). - *1*. I soggetti di cui all'articolo 9-*quater*, comma 3, lettere *a*) e *b*) che non provvedono a denunciare, entro il 31 luglio 1989, al Ministero dell'ambiente le attività di produzione e di importazione ivi previste, sono puniti con la pena dell'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire dieci milioni.

2. Chiunque immette nel mercato interno contenitori o imballaggi privi dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 12 dell'articolo 9-*quater*, è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

3. I legali rappresentanti delle imprese o enti che omettano nei termini prescritti o facciano infedele comunicazione dei dati richiesti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5 comma 1 ovvero non ottemperino agli obblighi relativi ai registri di carico e scarico di cui al precedente articolo 3, comma 5, e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire dieci milioni.

Art. 9-*novies*. - (*Definizioni*). - *1*. In attuazione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985 e ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) per rifiuti industriali si intendono i rifiuti speciali, i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonchè i rifiuti speciali tossici e nocivi derivanti da lavorazioni industriali;

b) per sacchetti o buste si intendono gli involucri preconfezionati di qualsiasi materiale che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci;

c) per contenitori, o imballaggi, per liquidi si intendono la bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro involucro sigillato di vetro, metallo, plastica carta e loro combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e i barili,

d) per liquidi alimentari si intendono quelli indicati nell'allegato 2 al presente decreto;

e) per riciclaggio dei contenitori, o imballaggi, per liquidi si intende la fabbricazione di nuovi contenitori, o imballaggi, o di altri prodotti mediante contenitori usati nonchè l'utilizzazione di questi ultimi come combustibile in impianti destinati al recupero di energia e calore conformi alle disposizioni vigenti.

Art. 9-*decies*. - (*Rifiuti ospedalieri*). - *1*. Tutti i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge, non sono assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che per l'incenerimento, fatta eccezione per i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.

2. Devono intendersi rifiuti speciali anche quelli provenienti dalle attività di ristorazione esercitate all'interno della struttura sanitaria.

3. La durata dello stoccaggio temporaneo di detti rifiuti presso le strutture sanitarie di cui al comma 1 non deve superare le quarantotto ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di trattamento.

4. I rifiuti speciali di cui al comma 1 debbono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 9-*undecies*. - (*Agevolazioni fiscali*). - *1*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

"27-*bis*) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi".

2. L'articolo 17-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è sostituito dal seguente:

"Art. 17-*bis*. - *1.* Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera *g*), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate di cui all'articolo 5".

3. A copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 8.

Art. 9-*duodecies*. - (*Oli esausti*). - *1.* Si applicano al conferimento, al trasporto e allo stoccaggio degli oli esausti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, fino al momento della loro cessione a soggetti che provvedono alla rigenerazione, le norme in vigore concernenti i rifiuti.

2. Le imprese che provvedono per conto del consorzio obbligatorio degli oli usati alla raccolta, trasporto e stoccaggio degli oli medesimi, devono essere munite di autorizzazioni delle regioni competenti, ai sensi dell'articolo 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. Il registro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, sostituisce per i soggetti indicati il registro di carico e scarico di rifiuti previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e normativa regionale corrispondente.

Art. 9-*terdecies*. - (*Mantenimento di somme in bilancio*). - *1.* Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 14, commi 4 e 7, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, non impegnate in ciascun anno finanziario possono essere impegnate nell'anno successivo».

Sono aggiunti i seguenti allegati:

«ALLEGATO 1

(*articolo* 9-quater)

OBIETTIVI MINIMI DI RICICLAGGIO *
PER CONTENITORI ED IMBALLAGGI
PER LIQUIDI PRODOTTI
CON MATERIALI DIVERSI

Gruppo N.	Materiale	Obiettivo minimo di riciclaggio per il triennio 1990-1992 (%)
1	Vetro	50
2	Metalli	50
3	Plastiche	40 **
4	Poliaccoppiati e poliestrusi	40 ***

* L'obiettivo di riciclaggio rappresenta la quota percentuale da conseguire nell'ultimo anno del triennio in questione, dopo raccolta differenziata e/o selezione dai rifiuti.

** La quota destinata alla termocombustione con il recupero di energia e calore non può superare il 50 per cento dell'obiettivo indicato, secondo le prescrizioni emanate dal Ministro dell'ambiente, ai sensi del decreto-legge n. 361 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1987.

*** Solo se biodegradabili in misura inferiore al 65 per cento.

ALLEGATO 2

(articolo 9-novies)

LIQUIDI ALIMENTARI

1. Latte e liquidi derivanti dal latte, anche aromatizzati, ad esclusione dello yogurt e del kephir.
2. Oli commestibili.
3. Succhi di frutta e di ortaggi nonchè nettari di frutta.
4. Acque minerali naturali, di fonte, gassate e acque da tavola.
5. Bevande rinfrescanti senza alcole.
6. Birra, comprese le birre senza alcole.
7. Vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole.
8. Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche.
9. Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.
10. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione delle bevande.
11. Aceti fermentati e acidi acetici sintetici diluiti».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 213 del 10 settembre 1988.*
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 10 dicembre 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3137):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro dell'ambiente (RUFFOLO) il 10 settembre 1988.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 10 settembre 1988 con pareri delle commissioni I, III, V, VI, IX, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 settembre 1988.

Esaminato dalla VIII commissione il 29 settembre 1988 e 13 ottobre 1988.

Esaminato in aula il 19 e 20 ottobre 1988 e approvato il 26 ottobre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1379):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede referente, il 26 ottobre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 ottobre 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 ottobre 1988.

Esaminato dalla 13ª commissione il 27 ottobre 1988.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3137/*B*):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 7 novembre 1988, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VIII commissione il 9 novembre 1988.

Esaminato in aula e approvato il 9 novembre 1988.

88G0544

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 agosto 1988, n. 476.

Pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi» e le successive modifiche o integrazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al computo del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 8 aprile 1988, n. 109, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria;

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985, riguardante la profilassi obbligatoria: procedure amministrativo-contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, relativo alla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1987), e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1986, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 28 aprile 1979, concernenti i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina. Compensi ai veterinari operatori» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 1986);

Vista l'ordinanza ministeriale del 15 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1982, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 21 settembre 1985 concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica»;

Considerato che le spese per le profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali previste dalla citata legge n. 34/1968, quelle per l'attuazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi previste dalla legge n. 615/1964 e successive modifiche e integrazioni, e quelle per l'attuazione del risanamento degli allevamenti dalla leucosi bovina enzootica gravano sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941 - Min. tesoro);

Ritenuta la necessità, ai fini dell'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento in argomento, di adeguare e di uniformare le misure dei compensi per le prestazioni rese dai veterinari operatori stabilite con i sopracitati decreti ministeriali 16 ottobre 1986, 12 marzo 1987, n. 147 e 25 settembre 1987, n. 432;

Atteso che le prestazioni in argomento rese dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali costituiscono compiti d'istituto e come tali sono retribuite con i trattamenti economici previsti dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge n. 93/1983, e successive modifiche o integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1988 le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sostengono, con i fondi alle medesime assegnati a valere sul Fondo sanitario nazionale - parte corrente (cap. 5941 - Ministero del tesoro) le spese:

per l'acquisto e l'impiego dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico nonché di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34;

per lo svolgimento dei piani nazionali di profilassi dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, disposti ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche o integrazioni;

per l'esecuzione del piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica.

Art. 2.

Gli interventi, resi necessari per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie e per i piani nazionali di cui all'art. 1, eseguiti dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali costituiscono compiti di istituto e come tali vanno retribuiti con i trattamenti economici fissati dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni.

Le unità sanitarie locali provvedono a mettere a disposizione dei veterinari dipendenti il mezzo di trasporto nonché lo strumento e quanto altro necessario per l'effettuazione delle operazioni di profilassi e risanamento.

Qualora non venga fornito lo strumentario, ai veterinari dipendenti di cui al comma precedente spettano per l'accesso agli allevamenti i rimborsi forfettari sotto indicati:

1) L. 1.900 per l'accesso ad ogni allevamento bovino, bufalino ed equino, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante o controlli diagnostici è compreso tra uno e venti;

2) L. 3.850 per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 1) quando il numero dei capi è superiore a venti;

3) L. 1.900 per l'accesso ad ogni allevamento ovino, caprino o suino, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso fra uno e cinquanta;

4) L. 3.850 per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 3) quando il numero dei capi è superiore a cinquanta;

5) L. 200 per ogni cane vaccinato fuori dalle strutture e presidi pubblici.

Qualora in uno stesso allevamento, situato in uno stesso impianto, le operazioni relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi ed i trattamenti immunizzanti obbligatori contro le malattie infettive e diffusive vengono effettuati contestualmente tra di loro, oppure vengono effettuate vaccinazioni di animali di due o più specie considerate al precedente comma, i rimborsi forfettari non sono cumulabili tra di loro e compete al veterinario un solo rimborso nella misura più alta, qualunque sia il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante o controllo.

Ai veterinari di cui al presente articolo competono, nella misura prevista dalle vigente disposizioni, se dovute:

l'indennità di trasferta, nonché, nel caso che le UU.SS.LL. non mettano a disposizione il mezzo di trasporto, l'indennità chilometrica;

l'indennità relativa al fondo di incentivazione della produttività.

Art. 3.

Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari liberi esercenti il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dagli uffici ed organi competenti in proporzione all'attività svolta da ciascuno di essi.

Art. 4.

Ai veterinari liberi professionisti autorizzati ad effettuare i trattamenti immunizzanti nell'ambito dei programmi predisposti dalle unità sanitarie locali in attuazione di piani di profilassi vaccinali obbligatorie o di misure di polizia veterinaria sono dovuti compensi come sotto indicati:

1) L. 630 per ogni bovino, bufalino ed equino vaccinato;

2) L. 420 per ogni suino vaccinato;

3) L. 570 per ogni ovino e caprino vaccinato;

4) L. 1.100 per ogni cane vaccinato;

5) L. 7.050 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 1), quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra uno e cinque;

6) L. 4.900 per l'accesso ad ogni allevamento, ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 1) quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra sei e venti; nel caso in cui il numero dei capi vaccinati sia superiore a venti, non compete alcun diritto di accesso;

7) L. 6.250 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 2).

Art. 5.

Ad ogni gruppo di veterinari od ai singoli veterinari, che operano da soli, autorizzati ad eseguire le operazioni concernenti il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina nell'ambito dei programmi predisposti dalle unità sanitarie locali in attuazione della bonifica sanitaria ai sensi delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 dicembre 1978, n. 833, sarà corrisposto un compenso nella misura seguente:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 110;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 55;

3) per ogni capo sottoposto a controllo L. 1.100;

4) per ogni allevamento sottoposto a controllo L. 7.050.

Art. 6.

Ad ogni gruppo di veterinari od ai singoli veterinari che operano da soli, autorizzati ad eseguire le operazioni concernenti il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina nell'ambito dei programmi predisposti dalle unità sanitarie locali in attuazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, e 23 dicembre 1978, n. 833, sarà corrisposto un compenso nella misura seguente:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 110;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marca L. 55;

3) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di latte L. 330;

4) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale L. 1.100;

5) per ogni capo vaccinato e marcato L. 1.300;

6) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto a controllo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) L. 7.050.

Art. 7.

Ad ogni gruppo di veterinari od ai singoli veterinari che operano da soli, autorizzati ad eseguire le operazioni concernenti il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina nell'ambito dei programmi predisposti dalle unità sanitarie locali in attuazione della bonifica sanitaria, ai sensi delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, e 23 dicembre 1978, n. 833, sarà corrisposto un compenso nella misura seguente:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 55;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 30;

3) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale L. 440;

4) per ogni capo controllato con la prova allergica L. 440;

5) per ogni capo vaccinato e marcato con la sigla R. L. 880;

6) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto a controllo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) L. 7.050.

Art. 8.

Ad ogni gruppo di veterinari, od ai singoli veterinari che operano da soli, autorizzati ad eseguire le operazioni di prelievo di sangue per il controllo e risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi enzootica sono dovuti i sottoindicati compensi:

1) L. 1.100 per ogni bovino sottoposto a controllo;

2) L. 7.050 per l'accesso ad ogni allevamento sottoposto a controllo.

Art. 9.

Qualora gli allevamenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 siano situati nell'ambito dei territori montani di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i compensi per gli accessi negli allevamenti stessi saranno corrisposti nelle seguenti misure:

1) L. 8.600 per ogni allevamento di cui al punto 5) dell'art. 4;

2) L. 7.050 per ogni allevamento di cui al punto 6) dell'art. 4;

3) L. 8.300 per ogni allevamento di cui al punto 7) dell'art. 4;

4) L. 8.600 per ogni allevamento di cui al punto 4) dell'art. 5;

5) L. 8.600 per ogni allevamento di cui al punto 6) dell'art. 6;

6) L. 8.600 per ogni allevamento di cui al punto 6) dell'art. 7;

7) L. 8.600 per ogni allevamento di cui al punto 2) dell'art. 8.

Art. 10.

Qualora in uno stesso allevamento, situato in uno stesso impianto, le operazioni relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi o dalla leucosi ed i trattamenti immunizzanti contro le malattie infettive e diffusive vengono effettuati contestualmente tra di loro, oppure vengono effettuate vaccinazioni di animali di due o più specie, i compensi relativi agli accessi non sono cumulabili tra di loro, compete al veterinario un solo compenso nella misura più alta tra quelli spettanti, qualunque sia il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante o controllo.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Art. 12.

Gli articoli 9, 10 e 11 del decreto 12 marzo 1987, n. 147, gli articoli 2 e 3 (primo e secondo comma) del decreto 25 settembre 1987, n. 432, ed il decreto 16 ottobre 1986 citato in premessa, sono abrogati.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dopo la registrazione della Corte dei conti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 agosto 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1988
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 195

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 833/1978 concerne l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

— La legge n. 34/1968 reca: «Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche».

— La legge n. 98/1985 riguarda la modifica all'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante norme per la corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni o contaminazione nonché norme sull'assunzione del relativo onere a totale carico dello Stato.

— La legge n. 503/1970 riguarda l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

— La legge n. 745/1975 concerne il trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali.

— La legge n. 93/1983 è la «Legge-quadro sul pubblico impiego».

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 1102/1971 concernente «Nuove norme per lo sviluppo della montagna» è il seguente:

«Art. 3 *(Classifica e ripartizione dei territori montani)*. — I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'art. 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

La classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovraccomunale.

Tali delimitazioni saranno adottate dalle regioni di intesa con i comuni interessati».

88G0540

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 ottobre 1988, n. 477.

Ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, della somma di lire 36 miliardi, relativa all'anno 1988, per lo sviluppo della meccanizzazione agricola e la sostituzione delle macchine agricole obsolete.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il programma quadro del piano agricolo nazionale, approvato dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare - CIPAA, il 1° agosto 1985;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera *c)*, che ammette, tra l'altro, al finanziamento azioni dirette all'innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1987, n. 96, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1987, con il quale sono state disciplinate le iniziative da intraprendere per incentivare l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola;

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 1987, n. 485, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1987, che introduce alcune modifiche alla normativa recata dal citato decreto ministeriale del 3 marzo 1987, al fine di rendere l'articolazione delle misure ivi contenute più idonea alle esigenze di intervento;

Vista la delibera CIPE del 14 giugno 1988 ed in particolare l'allegato C/1, lettera *c)* che destina, per lo stesso anno 1988, lo stanziamento complessivo di lire 40 miliardi per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

Considerato che in armonia con le linee del suddetto programma quadro del piano agricolo nazionale è opportuno procedere ulteriormente all'adeguamento tecnologico del macchinario agricolo ed alla riduzione dei costi di produzione dell'agricoltura perseguendo l'obiettivo del risparmio energetico, della polivalenza di impiego, della eliminazione dei mezzi insicuri, della diminuzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, nonché del miglioramento del comfort e dell'ergonomia;

Ritenuto di procedere alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 36 miliardi destinata all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione agricola ed alla sostituzione delle macchine;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di realizzare le azioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), della legge 8 novembre 1986, n. 752, lo stanziamento di lire 36 miliardi destinato, ai sensi della delibera CIPE del 14 giugno 1988, all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione agricola ed alla sostituzione delle macchine, è ripartito fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo la tabella allegata al presente decreto, di cui è parte integrante.

Art. 2.

Per realizzare le finalità di cui al precedente articolo le regioni e le province autonome erogano contributi finanziari agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed alle imprese che lavorano per conto terzi, secondo la normativa recata dal decreto ministeriale 20 novembre 1987, n. 485.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 ottobre 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752
(Articolo 4, comma 2, lettera c)

Ripartizione dello stanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano - delibera CIPE del 14 giugno 1988.

REGIONI	%	IMPORTI (in milioni di lire)
Piemonte	7,978	2.872
Valle d'Aosta	0,491	177
Lombardia	6,276	2.259
Bolzano	1,610	580
Trento	1,425	513
Veneto	9,012	3.244
Friuli-Venezia Giulia	2,234	804
Liguria	0,719	259
Emilia-Romagna	10,972	3.950
Toscana	7,221	2.600
Umbria	3,286	1.183
Marche	4,247	1.529
Lazio	5,540	1.994
Abruzzo	3,866	1.392
Molise	1,590	572
Campania	4,465	1.607
Puglia	6,975	2.511
Basilicata	3,235	1.165
Calabria	3,538	1.274
Sicilia	8,383	3.018
Sardegna	6,937	2.497
Totale . . .	100,000	36.000

88G0539

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 3 novembre 1988.

Delega per la gestione stralcio del programma straordinario di edilizia residenziale per la città di Napoli.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450, con il quale è stata attribuita al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno la gestione stralcio del programma straordinario di edilizia residenziale per la città di Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la predetta disposizione consente di avvalersi anche di pubblici funzionari quali delegati per l'assolvimento dei predetti compiti;

Ritenuto che la vastità dei programmi ancora da avviare e di quelli già avviati ma da portare a compimento richiede un impegno assiduo ed una costante presenza sul posto e che pertanto non risulta agevole l'esercizio diretto delle predette funzioni da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Considerato che la natura delle funzioni di delegato impone di individuare funzionari con particolare competenza in diritto amministrativo e con qualificata esperienza nello specifico settore d'intervento extra ordinem;

Ritenuto che detti requisiti si rinvengono negli avvocati dello Stato Bruno Bausano ed Aldo Linguiti, sia per le loro specifiche esperienze maturate nell'attività istituzionale di assistenza e tutela giudiziaria dei commissari straordinari del Governo di cui al citato titolo VIII, sia per l'attività di consulenza diretta prestata ai commissari straordinari su incarico dagli stessi conferito;

Ravvisata la necessità di evitare soluzioni di continuità nell'adozione dei provvedimenti urgenti occorrenti per l'attuazione del citato titolo VIII;

Visto il comma 10 dell'art. 1 del citato decreto-legge, con il quale si prevede il collocamento fuori ruolo, anche in soprannumero, dei funzionari delegati;

Decreta:

Art. 1.

Per far fronte alle esigenze urgenti ed indifferibili derivanti dall'attuazione del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, fra le quali il pagamento di stipendi, indennità ed emolumenti al personale addetto e degli stati di avanzamento ai concessionari dei lavori per i quali siano stati già definiti i relativi adempimenti istruttori alla data del presente decreto, le funzioni attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dal decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450, sono delegati, in via temporanea e salvo le definitive determinazioni di competenza:

a) all'avvocato dello Stato dott. Aldo Linguiti, per quanto concerne la gestione stralcio e la ulteriore attuazione, nei limiti e con i poteri di cui al citato decreto-

legge, del programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli — di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni — già attribuita al sindaco di Napoli nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 80 della citata legge n. 219 del 1981;

b) all'avvocato dello Stato dott. Bruno Bausano, per quanto concerne la gestione stralcio e la ulteriore attuazione, nei limiti e con i poteri di cui al citato decreto-legge, del programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli — di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni — già attribuita al presidente della regione Campania nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 80 della citata legge n. 219 del 1981.

Art. 2.

Gli avvocati dello Stato dott. Aldo Linguiti e dottor Bruno Bausano permangono in posizione di fuori ruolo nell'istituto di appartenenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1988

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1988
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 118

88A4485

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione del seggio elettorale per l'elezione del consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici

Con decreto ministeriale 3 novembre 1988 il seggio elettorale per l'elezione del consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici è così composto:

1) Recchia Giuseppe, nato a Isola del Gran Sasso il 10 luglio 1950, presidente;

2) Crosara Roberto, nato a Ostellato il 15 novembre 1959, scrutatore;

3) Chizzoni Antonio, nato a Rivalta sul Mincio il 17 gennaio 1961, scrutatore;

4) Dagnino Mauro, nato a Palermo il 6 novembre 1964, scrutatore;

5) Gianni Marco, nato a Roma il 18 maggio 1966, scrutatore.

88A4452

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società «Cooperativa agricola S'Uscradeu - Società cooperativa a r.l.», in Tinnura

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1988 la società cooperativa «Cooperativa agricola S'Uscradeu - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tinnura (Nuoro), costituita per rogito notaio dott.ssa Paola Salaris, in data 8 agosto 1975, rep. n. 2653, reg. soc. n. 1982 del tribunale di Oristano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Fiori Maccioni Dolores, nata a Masullas il 19 settembre 1945 e residente a Macomer in via Giotto n. 1.

88A4436

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1988 i poteri conferiti al dottor Umberto Costanzo, commissario governativo della società cooperativa edilizia a r.l. «Edil Calabria», con sede in Diamante (Cosenza), sono stati prorogati fino al 20 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1988 il rag. Vincenzo Nappo è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa agricola L'Aquila a r.l.», con sede in Poggiomarino (Napoli), in sostituzione del dott. Beniamino Lupo

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1988 i poteri conferiti al dottor Nino Caturano, commissario governativo della società cooperativa «Mangiacapre» - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Aversa (Caserta), sono stati prorogati fino al 20 aprile 1989.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1988 il dott. Giacinti Maurizio, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.I. Cooperativa autisti indipendenti a r.l.», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 8 ottobre 1984, in sostituzione del dott. Rodio Cosimo che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1988 la dott.ssa Elvira Matarozzi è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. Palocco 75, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 febbraio 1987, in sostituzione del sig. Maurizio Todini.

88A4453

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali centrale e circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale n. 65514 del 28 ottobre 1988, il dottor Guido Stabile, capo ufficio delle abolite imposte di consumo, è stato nominato componente della commissione elettorale centrale, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, in sostituzione della sig.ra Stefania Silveri.

Con decreto ministeriale n. 65429 del 21 ottobre 1988, il dottor ing. Antonio Cosentino, primo dirigente, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Sicilia, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, in sostituzione del dott. ing Luigi Piazza.

Con decreto ministeriale n. 65674 del 21 ottobre 1988, il dottor Edoardo Ursilli, vice direttore, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Trentino-Alto Adige, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, in sostituzione della sig.ra Emanuela Delli Zotti.

Con decreto ministeriale n. 65673 del 21 ottobre 1988, il dottor Giuseppe Anobile, consigliere, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Liguria, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, in sostituzione del sig. Giuseppe Addimandi.

88A4464

MINISTERO DELLA SANITA

Avviso relativo alla pubblicazione del regolamento CEE n. 1983/88 della commissione del 5 luglio 1988 concernente le modalità di applicazione del regolamento CEE n. 3955/87 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei Paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobyl.

Si comunica che nella seconda serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 12 settembre 1988, dedicata agli atti delle Comunità europee, è pubblicato, per notizia, il seguente regolamento:

regolamento CEE n. 1983/88 della commissione, del 5 luglio 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CEE n. 3955/87 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei Paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobyl. (Regolamento pubblicato nella seconda serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 4 febbraio 1988).

Il predetto regolamento è stato già pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 174/32 del 6 luglio 1988.

88A4463

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Trevignano Romano

Con decreto 27 luglio 1988, n. 1405, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno del lago di Bracciano, con il manufatto soprainsistente, segnato nel catasto del comune di Trevignano Romano (Roma), al foglio n. 8, particella 705, della superficie di mq 249, ed indicato nella planimetria predisposta in data 5 giugno 1980 ed aggiornata il 18 maggio 1988, in scala 1:1000, con particolari 1:100, dall'ufficio tecnico erariale di Roma; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

88A4451

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale n. 5274 del 14 ottobre 1988, il dott. Silvano Stefanutti, con studio in Udine, via Marangoni, 38, è stato nominato liquidatore della «Cooperativa per la riparazione di Voltois - Società cooperativa a r.l.», con sede in Voltois di Ampezzo, sciolta il 22 dicembre 1983 con rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo in sostituzione del dott. Cirino Squatrito.

Con deliberazione n. 5278 del 14 ottobre 1988 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa Italsider - Produzione lavoro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 21 febbraio 1986 per rogito notaio dott.ssa Edda Ianni Tracanella di Trieste, ed ha nominato commissario governativo, per la durata dei sei mesi il dott. proc. Dario Lunder, con studio in Trieste, via Coroneo n. 3.

88A4421

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1984)

Nell'avviso citato in epigrafe, alla seconda colonna della pag. 6781 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultimo rigo dell'undicesimo capoverso, dove è scritto: «... è prolungata al 29 aprile *1984*.», leggasi: «... è prolungata al 29 aprile *1983*.».

88A4482

Comunicato relativo all'avviso del Consorzio di credito per le opere pubbliche riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 27 ottobre 1988)

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopracitata, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 46, prima colonna, quattordicesimo rigo, dove è scritto: «14) *10%* S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:», leggasi: «14) *13%* S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:»;

alla pag. 46, prima colonna, ventesimo rigo, dove è scritto: «15) *12%* SERIE ORDINARIA DECENNALE:», leggasi: «15) *13%* SERIE ORDINARIA DECENNALE:»;

alla pag. 46, seconda colonna, ventinovesimo rigo, dove è scritto: «Totale generale L. *119.735.500.500*.», leggasi: «Totale generale L. *119.735.500.000*.».

88A4490

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1988, n. 454, concernente: «Disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, sui prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunità economica europea». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 27 ottobre 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultimo rigo dell'art. 10, dove è scritto: «... ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. *25*», si legga: «... ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. *254*».

Nell'allegato mod. n. 9-*bis* del medesimo decreto, alla pag. 11, al rigo 33 della prima colonna, dove è scritto: «Il veterinario *di confine*», leggasi: «Il veterinario *ufficiale*».

88A4483

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	23.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 3.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189